



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PROTOCOLLO DI INTESA
DEL 04.11.2014
in tema di
TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'
tra
Ordine degli Avvocati di Genova
e

Corte di Appello di Genova
Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova
Tribunale di Genova
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova
Tribunale di Sorveglianza di Genova
Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Genova
Tribunale per i Minorenni di Genova
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova
Tribunale Amministrativo Regionale
Corte dei Conti
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado
Ufficio del Giudice di Pace di Genova
Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Genova
Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Genova
Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso la Corte di Appello di Genova

VISTI

Gli articoli 2, 3, 24, 37, 51 e 111 della Costituzione Italiana

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) ed in particolare: art. 15 (Libertà professionale e diritto di lavorare), art. 21 (Non discriminazione), art. 23 (Parità fra uomini e donne), art. 24 (Diritti del bambino), art. 33 (Vita familiare e vita professionale)

la Direttiva 2000/78/CE recante "quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"

Gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, così come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

La Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro

La Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW 1979)

La Legge n.53 dell'08.03.2000 ed in particolare l'art.9 in materia di promozione ed incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro

Il D.Lgs n. 151 del 26.3.2001, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e s.m.i.

Il D.Lgs n. 145 del 30.5.2005 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione, la promozione professionale e le condizioni di lavoro

La sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri liberi professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre

La Direttiva 2006/54/CE sull'attuazione del principio di pari opportunità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Il D.Lgs. n. 198 dell'11.04.2006, cd. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna"

la L. n. 104 del 24.02.2006 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti

Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.7.2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.Lgs. n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 8.8.1995 n. 335

La Legge n. 183 del 04.11.2010 ed in particolare l'art. 21 (Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche)

La deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura 23.10.2013 circa l'adozione negli Uffici Giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare la condizione di maternità e genitoriale con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli stessi Uffici

Il D.Lgs n.80 del 15.6.2015 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

La Direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori

Il D.Lgs 105 de 30.6.2022 (pubblicato sulla GU 176 del 29.7.2022, vigente dal 13.8.2022) recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio"



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

La Gender Equality Strategy 2020-2025 (Parlamento dell'Unione Europea, 21.1.2021)

La Strategia Nazionale per la parità di genere 2021-2026 (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari Opportunità, luglio 2021)

Il Codice Deontologico Forense;

L'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati alle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC nel testo valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia il 13.12.2007

L'art. 81-bis disp.att. c.p.c.

L'art. 420-ter cc. 5 e 5-bis c.p.p.

PREMESSO

che le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze:

- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie, nell'esercizio della professione forense;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità, non discriminazione, inclusione

ULTERIORMENTE PREMESSO

che le parti concordano sulla necessità di modifica, aggiornamento ed integrazione del Protocollo di Intesa del 04.11.2014 in tema di tutela della maternità e della paternità

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti firmatarie concordano di modificare, aggiornare ed integrare il Protocollo di Intesa del 04.11.2014 come segue:

- il punto 1 è sostituito con le parole



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

“Le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità, la tutela della genitorialità e l’effettiva conciliazione fra le esigenze di natura professionale e quelle di natura familiare nell’organizzazione lavorativa fra entrambi i sessi e quindi nell’organizzazione delle attività giudiziarie, dei relativi servizi amministrativi e nell’esercizio della professione forense”

- il punto 2 è sostituito con le parole

“In particolare, nell’ambito delle rispettive competenze e con riferimento a tutte le figure coinvolte, si impegnano a promuovere, rispettare e diffondere i contenuti del presente protocollo d’intesa ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli – anche in caso di adozione e di affidamento familiare- sino ai dodici anni di vita quale motivo di rinvio dell’udienza o di trattazione del processo ad orario specifico”

- il punto 3) primo comma è sostituito con le parole

“In particolare:

a) nel processo civile, tenuto conto dell’art. 81 disp.att. c.p.c., nel caso in cui il difensore documenti lo stato di gravidanza, l’avvenuta adozione e/o affido, il Giudice – nel fissare le udienze, disporre i rinvii, stabilire il calendario del processo e nel concedere eventuale proroga dei termini per la redazione degli atti difensivi – deve tenere conto dello stato di gravidanza dell’Avvocato e del periodo corrispondente al congedo di maternità/paternità stabilito ex lege, ed in particolare ex d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs n. 105 del 30.6.2022), e comunque considerando i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi ad esso, ovvero i cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, a prescindere dall’eventuale sussistenza di patologie connesse”

b) nel processo penale, tenuto conto dell’art. 420-ter c.p.p., nel caso in cui il difensore documenti lo stato di gravidanza, l’avvenuta adozione e/o affido, il



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 420-ter c. 1 c.p.p., considerando i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi ad esso, ovvero i cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse"

c) in ogni caso, per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 c. 1 del d.lgs. n. 151/2001, la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico, dal quale risulti la sussistenza di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza"

d) il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, nel periodo di permanenza all'estero del genitore richiesto per l'incontro con il minore e per gli adempimenti necessari per la procedura di adozione.

e) in caso di ricovero del neonato il genitore può invocare il legittimo impedimento, intervenendo in tal caso la sospensione del periodo di congedo sino alle dimissioni del minore

- è aggiunto un punto 3-bis):

"le esigenze di definizione del calendario del processo di cui al punto 3) lett. a) e b) devono essere riconosciute anche al futuro padre, a fronte della dimostrazione dello stato di gravidanza della coniuge o della convivente e attraverso l'allegazione di documentazione medica che attesti un'esigenza legata alla salute della gestante. E' in ogni caso garantito il diritto del futuro padre ad assistere la coniuge/convivente/compagna nelle delicate fasi del ricovero, del parto e della dimissione ospedaliera, fino a dieci giorni dopo la nascita del bambino"

- il punto 4) è modificato
con inserimento del limite di dodici anni di età' per la rilevanza delle gravi necessità dei figli
con l'eliminazione delle parole "riferite al genitore avvocato che ne abbia la



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

cura prevalente e"

con l'aggiunta delle parole "Tali necessità sono attestate dal legale e il Giudice – nel rispetto della particolare sensibilità del dato e delle connesse esigenze di riservatezza – può chiederne la documentazione"

il punto 6) e' modificato

con declinazione maschile e femminile (quanto a esigenze di cura dei figli) ed introduzione del limite dei dodici anni della prole (sempre con riferimento alle stesse esigenze).

- è aggiunto un punto 7):

"i principi di cui sopra valgono anche in caso di adozione o affidamento del minore, per il tempo successivo ai tre mesi dopo l'entrata in famiglia del minore e comunque entro i dodici anni di vita del bambino"

- è aggiunto un punto 8):

"il legittimo impedimento verrà considerato anche per l'attività professionale svolta nelle udienze da remoto, ove riconosciute dal legislatore come ulteriore modalità di svolgimento"

- nelle disposizioni finali è aggiunto che:

"Nei procedimenti civili il difensore dovrà accertarsi che dal rinvio non derivi grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta urgente trattazione".

"La situazione di futuro impedimento prevista ai precedenti punti 3) e 3 bis) viene verbalizzata in udienza dalla/dal interessata/o e/o comunque dovrà essere comunicata tempestivamente al Giudice mediante deposito, nella competente Cancelleria, di istanza corredata della documentazione comprovante la sussistenza dell'impedimento medesimo. Nel processo civile, l'istanza di rinvio di udienza dovrà



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

comunque essere depositata mediante la piattaforma PCT almeno 10 giorni prima dell'udienza prevista ed inviata dal difensore richiedente via pec ai legali delle controparti. Nel processo penale, l'istanza di rinvio dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima dell'udienza tramite piattaforma PST o PEC presso la Cancelleria competente - ed inviata dal difensore richiedente via pec ai legali delle controparti - e/o comunque sulla base dei sistemi di comunicazione e delle dotazioni del singolo Ufficio".

"Il presente protocollo annulla e sostituisce quello del 4 novembre 2014. E' stato promosso dal Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Genova in sinergia con il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Genova. Resta aperto alla sottoscrizione degli Uffici giudiziari, Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Comitati Pari Opportunità ed organizzazioni forensi del Distretto di Genova che intendano successivamente aderirvi".

TESTO DEFINITIVO INTEGRATO CON LE MODIFICHE

TUTTO CIO' PREMESSO

- 1) Le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità, la tutela della genitorialità e l'effettiva conciliazione fra le esigenze di natura professionale e quelle di natura familiare nell'organizzazione lavorativa fra entrambi i sessi e quindi nell'organizzazione delle attività giudiziarie, dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense.
- 2) In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze e con riferimento a tutte le figure coinvolte, si impegnano a promuovere, rispettare e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli - anche in caso di adozione e di affidamento familiare - sino ai dodici anni di vita quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.
- 3) In particolare:
 - a) nel processo civile, tenuto conto dell'art. 81 disp.att. c.p.c., nel caso in cui il



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

difensore documenti lo stato di gravidanza, l'avvenuta adozione e/o affido, il Giudice – nel fissare le udienze, disporre i rinvii, stabilire il calendario del processo e nel concedere eventuale proroga dei termini per la redazione degli atti difensivi – deve tenere conto dello stato di gravidanza dell'Avvocato e del periodo corrispondente al congedo di maternità/paternità stabilito *ex lege*, ed in particolare ex d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i. (in particolare come modificato dal D.Lgs n. 105 del 30.6.2022), **e comunque considerando i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi ad esso, ovvero i cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato**, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse;

b) nel processo penale, tenuto conto dell'art. 420-ter c.p.p., nel caso in cui il difensore documenti lo stato di gravidanza, l'avvenuta adozione e/o affido, il Giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 420-ter c. 1 c.p.p., considerando i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi ad esso, ovvero i cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse;

c) in ogni caso, per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 c. 1 del d.lgs. n. 151/2001, la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico, dal quale risulti la sussistenza di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza"

d) il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, nel periodo di permanenza all'estero del genitore richiesto per l'incontro con il minore e per gli adempimenti necessari per la procedura di adozione;

e) in caso di ricovero del neonato il genitore può invocare il legittimo impedimento, intervenendo in tal caso la sospensione del periodo di congedo sino alle dimissioni del minore.

3-bis) Le esigenze di definizione del calendario del processo di cui al punto 3) lett. a) e b) devono essere riconosciute anche al futuro padre, a fronte della dimostrazione dello stato di gravidanza della coniuge o della convivente e **attraverso l'allegazione di documentazione medica che attesti un'esigenza legata alla salute della gestante.**

E' in ogni caso garantito il diritto del futuro padre ad assistere la coniuge/convivente/companna nelle delicate fasi del ricovero, del parto e della dimissione ospedaliera, fino a dieci giorni dopo la nascita del bambino

4) Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi dodici anni di vita, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico o di rinvio dell'udienza, qualora non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo.

5) Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.

- 6) Le Cancellerie e gli avvocati – praticanti compresi - nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, nonché gli Ufficiali Giudiziari addetti all'Ufficio Notifiche ed Esecuzioni daranno la precedenza al difensore, al/alla praticante e al/alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi dodici anni di vita od altre gravi necessità dei figli.
- 7) I principi di cui sopra valgono anche in caso di adozione o affidamento del minore, per il tempo successivo ai tre mesi dopo l'entrata in famiglia del minore e comunque entro i dodici anni di vita del bambino.
- 8) Il legittimo impedimento verrà considerato anche per l'attività professionale svolta nelle udienze da remoto, ove riconosciute dal legislatore come ulteriore modalità di svolgimento.
Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.
Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse configgente e dei relativi termini processuali.
Nei procedimenti civili il difensore dovrà accertarsi che dal rinvio non derivi grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta urgente trattazione.
- 9) La situazione di futuro impedimento prevista ai precedenti punti 3) e 3 bis) viene verbalizzata in udienza dalla/dal interessata/o e/o comunque dovrà essere comunicata tempestivamente al Giudice mediante deposito, nella competente Cancelleria, di istanza corredata della documentazione comprovante la sussistenza dell'impedimento medesimo. Nel processo civile, l'istanza di rinvio di udienza dovrà comunque essere depositata mediante la piattaforma PCT almeno 10 giorni prima dell'udienza prevista ed inviata dal difensore richiedente via pec ai legali delle controparti. Nel processo penale, l'istanza di rinvio dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima dell'udienza tramite piattaforma PST o PEC presso la Cancelleria competente - ed inviata dal difensore richiedente via pec ai legali delle controparti - e/o comunque sulla base dei sistemi di comunicazione e delle dotazioni del singolo Ufficio.
- 10) Il presente protocollo annulla e sostituisce quello del 4 novembre 2014. E' stato promosso dal Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Genova in sinergia con il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA




COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Giudiziario di Genova. Resta aperto alla sottoscrizione degli Uffici giudiziari, Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Comitati Pari Opportunità ed organizzazioni forensi del Distretto di Genova che intendano successivamente aderirvi.

Sottoscritto in Genova il _____

Dalle parti:


Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Il Presidente Avv. Luigi COCCHI 


Corte di Appello di Genova

Il Presidente Dott.ssa. Elisabetta VIDALI 


Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova

Il Procuratore Dott. Roberto ANIELLO. 


Tribunale di Genova

Il Presidente Dott. Enrico RAVERA 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Il Procuratore Capo il Dott. Nicola PIACENTE 

Tribunale di Sorveglianza di Genova

Il Presidente Dott. Gaetano BRUSA 

Tribunale per i Minorenni di Genova






ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Il Presidente Dott. Luca VILLA 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova

Il Procuratore Dott.ssa Tiziana PAOLILLO 

Tribunale Amministrativo Regionale

Il Presidente Dott. Giuseppe CARUSO 

Corte dei Conti


Il Presidente della Sezione Giurisdizionale Dott.ssa Emma ROSATI 

Per Il Procuratore f.f. Dott. Silvio RONCI 

Corte di Giustizia Tributaria Secondo Grado

Il Presidente Dott. Alberto Vincenzo CARDINO 

Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado

Il Presidente Dott. Raffaele DI NAPOLI 

Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Genova

Il Presidente Avv. Vincenzo DI FRANCO 

Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario

Il Presidente Dott.ssa Daniela VERRINA 

1000